

## **Risoluzione per i diplomati magistrali**

La VII Commissione: premesso che l'articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha stabilito che «(...) il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale abilita all'insegnamento nella scuola elementare (...)»;

l'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, stabilisce che «I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare»;

inoltre l'articolo 197 comma 1 del Decreto Interministeriale 10 marzo 1997 ha stabilito che “Visto (...), nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale” e l'art. 2 comma 1 decreta che: “I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.”.

per tutti i diplomati magistrali e per coloro che abbiano conseguito il titolo di istituto magistrale non risulta essere mai stato posto l'obbligo a frequentare il successivo corso di laurea abilitante in scienze della formazione e di conseguenza è evidente l'attuale riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante in virtù delle succitate norme;

in data 29 febbraio 2012 il MIUR ha sottoscritto il CCNL mobilità scuola statale il quale sancisce che: “Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997.”.

la Corte Costituzionale, con la sentenza num. 466/1997, obiter dictum, ha sostenuto che il diploma magistrale “è in se abilitante”, a prescindere dai concorsi a cattedra;

“mai prima d'ora, era stato messo in discussione il valore di abilitazione all'insegnamento dei diplomi di maturità magistrale, in quanto né i concorsi per titoli ed esami per la scuola elementare, né i corsi ex decreto ministeriale n. 85 del 2005 hanno mai avuto funzione di abilitazione all'insegnamento, costituendo, i primi, semplice procedura concorsuale per l'arruolamento nelle scuole statali senza finalità abilitanti, i secondi corsi finalizzati esclusivamente all'acquisizione

della cosiddetta «idoneità» all’inserimento nelle graduatorie permanenti/ad esaurimento; in nessun caso, fino ad oggi, tali concorsi/corsi hanno rappresentato un requisito per l’insegnamento nella scuola paritaria, tant’è che gli stessi non sono nemmeno oggetto di valutazione nelle graduatorie interne di tali scuole, in quanto l’abilitazione è conferita dal diploma stesso;“ (interrogazione in risposta alla Commissione 5/07194 – On. Ciccanti, On. Ghizzoni);

“per i diplomati magistrali non risulta essere mai stato posto l’obbligo a frequentare il successivo corso di laurea abilitante in scienze della formazione e di conseguenza è evidente l’attuale riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante in virtù delle succitate norme;” (interrogazione in risposta alla Commissione 5/08170 – On. De Pasquale, On. Coscia, On. Ghizzoni);

l’art.15, comma 16, del D.M. 10 settembre 2012 n. 249 istituisce “percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria” ;

ritenendo tale disposto in sé incoerente con la delega conferita dall’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in quanto finalizzato a conferire una “abilitazione” a personale docente già, per Legge, abilitato, e certamente non necessitate di una “formazione iniziale”, giacché trattasi di personale che ha completato un corso di studio professionalizzato concluso con un esame di stato avente sia funzione di conseguimento del titolo di studio di “maturità” sia della qualifica professionale di “abilitazione” magistrale e che, in molti casi presta da anni servizio nelle scuole primarie statali o paritarie;

considerato che è attestato e comprovato che il Ministero dell’Istruzione ha, nel corso degli anni, riconosciuto quali titoli di abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria italiana diplomi di scuola secondaria di II grado, di livello, quindi, equiparabile al diploma di maturità magistrale, conseguiti in altri Stati Membri dell’Unione Europea, in particolare in Romania ed appare quindi non solo immotivata qualunque forma di disparità di trattamento e discriminazione tra cittadini italiani in possesso di titolo definito per Legge abilitante e cittadini di altri Stati Membri in possesso di titolo analogo e definiti anch’essi abilitati nei rispetti Paesi, ai quali lo Stato italiano ha consentito l’accesso alle Graduatorie Permanenti/ad Esaurimento, se non addirittura al ruolo, senza che a quest’ultimi fosse richiesto il superamento di alcuna procedura concorsuale per titoli ed esami;

impegna il Governo:

- A rivalutare il dettato dell’art. 15 comma 16 del DM 249/2010 alla luce di quanto evidenziato in premessa
- a sancire, con apposito atto, ed in modo inequivocabile, il valore abilitante dei corsi di istituto magistrale iniziati entro l’a.s. 1997-98 e conclusi entro l’a.s. 2001-02

- ad assicurare, in coerenza con il principio di non disparità e non discriminazione, ai docenti in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito al termine dei corsi di istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997-98 e conclusi entro l'a.s. 2001-02, la possibilità di accedere alle procedure di reclutamento nella scuola statale alle medesime condizioni dei docenti abilitati al termine dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria o con titolo estero riconosciuto in Italia.

Rosa Bruna De Pasquale, Maria Coscia, Manuela Ghizzoni